Comune di Bard
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO

Commune de Bard
Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

Tel. 0125 80 31 34 – Fax 0125 80 36 03 – email: info@comune.bard.ao.it - www.comune.bard.ao.it

REVISIONE ORDINARIA

DELLE

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

articolo 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175

detenute al 31.12.2019

Approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 16.12.2020

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 per tutte le pubbliche amministrazioni

L'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" recante «*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche»,* così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente, entro il **31 dicembre 2020**, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016: «per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi».

La revisione di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

1.2. Semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti territoriali

In relazione al protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Pertanto le informazioni sono acquisite mediante l'applicativo *Partecipazioni* accessibile dal portale Tesoro.
La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 è effettuata in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo.

2. Adempimenti a carico dell'Ente

L'ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 11.12.2019 ha approvato la revisione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'ex articolo 20, D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100.

La presente relazione rappresenta un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette al fine di predisporre, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

3. Partecipazioni dirette del Comune alla data del 31 dicembre 2019

Il Comune deteneva alla data del 31.12.2019, delle quote di partecipazione delle seguenti persone giuridiche, con la precisazione che i dati indicati nella colonna tre, sono desunti dall'ultimo bilancio approvato dalla partecipata:

Ragione Sociale	Tipologia di attività	Quota di partecipazione e valore totale posseduto	Funzioni attributive	Attività svolte
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - Consortium des Collectivités Locales e la Vallée D'Aoste soc. coop. siglabile CELVA Soc. Coop.	Codice ATECO O.84.11.10 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali	al 31.12.2019 una quota, pari al 1,19% dell'intero capitale sociale	Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto del CELVA "La Cooperativa costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio Permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli enti locali nell'ambito del Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta. Essa esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.	Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività: a) prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico; b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo; c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci; d) assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti; e) svolgere funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado; f) gestire e sviluppare l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software; g) promuovere e organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune; h) assumere dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale; i) promuovere e partecipare ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo; j) concedere, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.

IN.VA. S.p.A.	**62.01** - produzione di software non connesso all'edizione	al 31.12.2019 n. 500 azioni, pari allo 0,0098% dell'intero capitale sociale	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d); - produzione di un servizio di interesse generale; - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma; - autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni; - svolge servizi di centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore regionale.	espletamento dell'attività di Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) si rimanda allo statuto societario

Il quadro delle partecipazioni al 31.12.2019, invariato alla data di redazione della presente relazione, è il seguente:

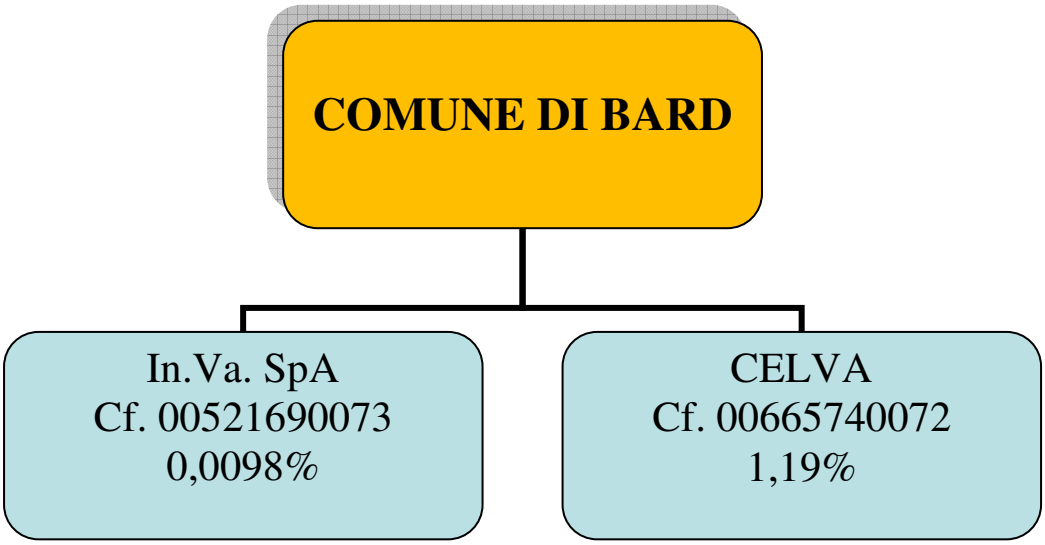

4. Relazione tecnica della revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016

Si rimanda alle schede allegate alla presente.

5. Conclusioni

Richiamato l'articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 che prevede che le Amministrazioni con proprio provvedimento, effettuino un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. *L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*", i risultati attesi dal presente piano di revisione ordinaria sono i seguenti:

Denominazione	Modalità di revisione	Società presente alla data del 31.12.2019	Società presente al termine del processo di revisione ordinaria
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	nessuna	Si	Si
IN.VA. S.p.A.	nessuna	Si	Si